

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO E PARERISTICA A FAVORE DI CITTALIA**

LOTTO 1

CIG: B1BC1ABA03

tra

CITTALIA – Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza (C.F. e P. IVA 08689441007), con sede legale in Roma (RM), via dei Prefetti, CAP 00186, n. 46, nella persona del Direttore Federica Raschellà, nata a _____ il _____, domiciliata nella qualità presso la sede della Fondazione;

(a seguire anche “**CITTALIA**” o “**Fondazione**” o “**Stazione Appaltante**”)

e

_____ (C.F. _____, P. IVA _____), con Studio legale in _____, via _____, CAP _____, e ivi domiciliato;

(a seguire anche “**Affidatario**” o “**Aggiudicatario**” o “**Appaltatore**”)

(a seguire collettivamente indicati come le “**Parti**”)

Premesso che

- con decisione a contrarre n. 510 del 17 maggio 2024, CITTALIA ha disposto l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento del servizio legale di consulenza in materia di diritto amministrativo e pareristica (Lotto 1), nonché per l’assegnazione dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) (Lotto 2) (a seguire anche solo “**Appalto**” o “**Servizio**”);
- la procedura è stata pubblicata in data _____;
- le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza del 20 giugno 2024 alle ore 12:00;
- con determina n. ____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- all’esito della valutazione delle offerte pervenute, la suddetta Commissione ha predisposto la proposta di aggiudicazione del Lotto 1 in favore dell’operatore economico _____;
- la verifica dei requisiti in capo al suddetto operatore ha dato esito positivo;

- la Stazione Appaltante, pertanto, con determina n. ____ del _____, ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore di _____;
- la Stazione Appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 (a seguire anche "Codice");
- l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia per la stipula del presente Contratto, individuata dai seguenti estremi: _____;
- l'Aggiudicatario è in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, individuata dai seguenti estremi: _____;
- ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, ai fini della stipula del Contratto, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice stesso;
- con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto ivi stabilito, alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;
- il Contratto è stipulato in forma scritta, con modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata;

**tutto quanto premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse, i documenti costituenti *lex specialis* della procedura di affidamento, nonché i documenti ivi richiamati, anche ove non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e formano con esso pattuizione espressa.
2. Le disposizioni della *lex specialis*, prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 2

Oggetto dell'Appalto

1. L'Appalto ha ad oggetto il servizio legale di consulenza in materia di diritto amministrativo e pareristica.
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 3

Durata

1. Il Servizio ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorre dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio nella misura massima di ulteriori n. 12 (dodici) mesi.

Art. 4

Corrispettivo, modalità di erogazione e clausola di revisione dei prezzi

1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 162.000,00 (centosessantaduemila/00), comprensivo di spese generali (15%) e Cassa Avvocati (4%) ed esclusa IVA (22%).
2. L'importo del Servizio verrà erogato all'Aggiudicatario a corpo, in ratei bimestrali.
3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica, che l'Aggiudicatario potrà emettere a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecuzione del Servizio, previa verifica di regolare esecuzione da parte di Cittalia.
4. Ai fini della verifica di regolare esecuzione, l'Aggiudicatario, unitamente alla fattura, dovrà trasmettere a Cittalia un'apposita relazione ricognitiva delle attività svolte nel periodo di riferimento. La regolare esecuzione sarà attestata mediante benestare al pagamento.
5. Cittalia potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alla relazione presentata dall'Aggiudicatario e/o prove documentali a comprova dell'attività svolta, cui l'Aggiudicatario dovrà dare seguito entro 10 giorni dalla richiesta. Resta inteso che tale richiesta interrompe i termini di pagamento.
6. Eventuali contestazioni sulle prestazioni svolte sospendono la decorrenza del termine di pagamento, senza che l'Aggiudicatario nulla possa pretendere per il ritardato pagamento.
7. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Cittalia e indicare i seguenti dati: data e numero di protocollo del contratto; CIG; periodo di riferimento delle attività svolte e Codice Univoco Ufficio.
8. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: CK9SoM.
9. Le fatture emesse dovranno essere sottoposte alla disciplina dello *split payment*, prevedendo quindi la sola evidenza dell'IVA in fattura e riportando la dicitura, sulla fattura stessa, "scissione dei pagamenti" o "split payment" ex art. 17-ter DPR 633/1972.
10. Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all'acquisizione del DURC della Cassa Forense.

11. Cittalia provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136/2010.
12. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo, il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
13. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice. Cittalia potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
14. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare a Cittalia a qualsiasi titolo.
15. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, dovesse determinarsi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del Servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
16. Al di fuori di quanto stabilito dal precedente comma 11, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5

Divieto di cessione del Contratto e di subappalto

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.

Art. 6

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

3. In caso di variazioni intervenute in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7

Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri eventuali dipendenti e collaboratori, anche oltre la scadenza del termine indicato all'art.3, il divieto assoluto di trattazione, utilizzazione, divulgazione e diffusione, in qualunque forma, di dati e informazioni acquisiti in occasione e in ragione dell'esecuzione del presente incarico per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio affidato.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, anche da parte di eventuali collaboratori a vario titolo, Cittalia intenderà risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa CITTALIA.
3. Gli obblighi e i divieti esposti non si applicano per le informazioni, i dati e/o i documenti che:
 - a) siano o divengano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni dei paragrafi precedenti;
 - b) Cittalia abbia espressamente autorizzato a divulgare.

Art. 8

Obblighi di comportamento – Anticorruzione – Trasparenza

1. Al presente Contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di comportamento e al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026" (PTPCT) adottati da Cittalia che, seppur non materialmente allegati, l'Appaltatore dichiara di conoscere avendone preso visione sul sito www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali" e "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".
2. L'Appaltatore, pertanto, si impegna ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto, ad operare in assoluta conformità alle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento e nel PTPCT, rispettandole per quanto di propria competenza, senza porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle stesse.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Codice di comportamento e al PTPCT potrà comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte di Cittalia, salve le eventuali azioni per accertare eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

Art. 9

Responsabilità e garanzie

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
3. L'Appaltatore adotta tutte le misure e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose che Cittalia dovesse mettere a disposizione dell'Affidatario nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.
4. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

Art. 10

Recesso unilaterale

1. È facoltà di entrambe le Parti recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di recesso, Cittalia riconosce il corrispettivo pattuito in proporzione all'attività prestata dall'Appaltatore, che rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto nell'art. 1671 c.c.

Art. 11

Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122 del Codice, Cittalia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, qualora si verifichi una delle circostanze di cui all'art. 8 del Capitolato.
2. Nel caso di cui al precedente comma, fatta salva ogni diversa valutazione in ordine all'opera prestata, Cittalia si riserva di imputare all'Appaltatore i danni e le spese conseguenti alla risoluzione del Contratto.

Art. 12

Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente Contratto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse al Contratto stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 10 giorni solari dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 giorni solari.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Contratto, né consentiranno, salvo giustificato motivo, alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione delle attività stesse.
4. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta bonariamente, sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 13

Trattamento dei dati e conflitto di interessi

1. Nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto di contratto, l'Affidatario è tenuto ad ottemperare alle seguenti disposizioni di legge e a quanto disposto nel presente articolo. In particolare l'Affidatario dovrà rispettare:
 - il Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
 - il d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento alle disposizioni relative agli amministratori di sistema;
 - il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - adeguarsi alle disposizioni che verranno formulate dal Titolare del Trattamento.
2. L'Affidatario dovrà comunicare immediatamente al Titolare del trattamento dei dati di Cittalia i casi di "data breach", ossia la violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto dell'esecuzione del

- servizio, al fine di consentire il rispetto da parte del Titolare del trattamento stesso del termine di n. 72 ore per le notifiche di legge al Garante.
3. Nel caso in cui l’Affidatario dovrà provvedere all'eventuale conservazione dei dati personali trattati durante l'esecuzione del servizio, lo stesso si impegna a conservarli, ai sensi della vigente normativa adottando tutte le misure necessarie e in pieno recepimento degli obblighi conseguenti alla sua nomina quale Responsabile del trattamento dei dati.
 4. In forza della disciplina di cui al presente articolo, l'Affidatario si impegna sin d'ora ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del citato d.lgs. 196/2003 e degli artt. 27 e ss. del Reg. UE 679/2016 nel pieno rispetto della disciplina dettata dagli stessi per il trattamento dei dati personali conferiti e, in ogni caso, in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto del Codice e del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
 5. Titolare del trattamento dei dati è Cittalia Fondazione dell’ANCI con sede a Roma, Via dei Prefetti 46 – Responsabile del trattamento dei dati
 6. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati nelle modalità sopra precisate.
 7. Durante lo svolgimento del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di tenere informata Cittalia, di osservare il segreto professionale e di non curare contemporaneamente interessi contrapposti o, comunque, confliggenti con quelli di Cittalia.

Art. 14

Proprietà dei documenti

1. Cittalia acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti all’Appaltatore in ordine al presente Contratto.
2. Azione e diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, ovvero di sue parti, rielaborazione o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Art. 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Firma digitale del Direttore

Federica Raschellà

Firma digitale dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Aggiudicatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 5) Divieto di cessione del contratto e di subappalto; 6) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 7) Obblighi di riservatezza; 8) Obblighi di Comportamento – Anticorruzione – Trasparenza; 9) Responsabilità e garanzie; 10) Recesso unilaterale; 11) Clausola risolutiva espressa; 12) Risoluzione delle controversie e foro competente; 13) Trattamento dei dati e conflitto di interessi; 14) Proprietà dei documenti; 15) Norme di rinvio.

Firma digitale dell'Appaltatore

BONZIVA